

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro III - Della proprietà  
Titolo II - Della proprietà

### **Art. 930 Premio dovuto al ritrovatore**

Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.

Se tale somma o prezzo eccede euro 5,16, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.

Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.